

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1271-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame trae fondamento dalla necessità di adattare l'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) alle attuali esigenze finanziarie dell'ente.

Va ricordato che l'UNIDROIT è un'organizzazione internazionale — promossa e sostenuta dal Governo italiano sin dalla sua origine, che risale al 1926 —, fondata sull'Atto istitutivo del 21 aprile 1940, attualmente vigente, il quale contiene lo Statuto internazionale dell'ente.

Al punto 1, l'articolo 16 di detto Statuto fissa il contributo ordinario di base del Governo italiano promotore, contributo che è stato già ritoccato in due occasioni: una prima volta con la legge 24 dicembre 1974, n. 710, che lo ha portato dai 60 iniziali a 80 milioni, ed una seconda volta con la legge 24 dicembre 1979, n. 672, che lo ha aumentato a 150 milioni.

Tali aumenti, con l'andar del tempo, sono apparsi insufficienti a mantenere ad un livello finanziariamente costante il contributo italiano, dato il progressivo deprezzamento della moneta. D'altra parte essi era-

no ogni volta dipendenti da una legge *ad hoc*, di limitata validità temporale.

Allo scopo di dare all'UNIDROIT la possibilità di realizzare una politica di bilancio meno aleatoria e tale da permettere lo svolgimento regolare e programmato nel tempo delle attività dell'Istituto, il Segretariato dell'Istituto stesso ha studiato, con le competenti Autorità italiane (Ministero degli esteri, Ministero del tesoro), una soluzione che consenta una adeguata continuità del contributo italiano.

Essa consta di tre elementi: *a*) l'aumento del contributo italiano a lire 300 milioni, a datare dal 1985; *b*) la possibilità della revisione ogni triennio di detto contributo; *c*) un adattamento dell'articolo 16 dello Statuto al nuovo sistema.

La Commissione affari esteri, all'unanimità invita l'Assemblea ad autorizzare l'adesione dell'Italia a questo emendamento, alla stregua di quanto già hanno fatto la Norvegia, Israele, il Regno Unito, la Francia, il Paraguay, la Corea, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svizzera, il Lussemburgo e l'Irlanda del Nord.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

12 giugno 1985

La Commissione esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto medesimo.

Art. 3.

1. Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672, viene elevato a lire 300.000.000 annui per il triennio 1985-1987.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 150 milioni per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.